









uguali a quelle sopra indicate ed anche in questi casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). In tal caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro.

#### **ART. 10 - COSTI A CARICO DELL'ADERENTE**

I costi gravanti sul contratto sono:

##### **1. Caricamento annuo**

Su ciascun contributo e su ciascun versamento aggiuntivo è previsto un caricamento annuo pari al 4,95%; tale caricamento non si applica all'ammontare relativo ai trasferimenti di posizioni individuali da altre forme pensionistiche.

##### **2. Altre spese**

- Trasferimento: non è previsto alcun onere.
- Anticipazione: non è previsto alcun onere.
- Coefficienti di conversione in rendita (riportati negli Allegati 1A, 1B, 1C e 1D alle Condizioni Generali di Contratto): contengono un caricamento per spese di gestione pari allo 0,85%.
- Riscatto: è gravato da un costo fisso pari a 50,00 euro.

#### **ART. 11 - PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA E RIVALUTAZIONE ANNUALE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NELLA FASE DI ACCUMULO**

Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni ricorrenza annuale e fino al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica secondo il tasso annuo di rivalutazione.

Si definisce ricorrenza annuale, ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate, il 31 dicembre di ogni anno.

La prestazione assicurata in forma di capitale relativa a ciascun contributo versato non potrà essere inferiore alla corrispondente prestazione minima garantita.

La prestazione minima garantita è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale determinata al momento di inizio della garanzia, capitalizzata anno per anno al tasso di interesse minimo garantito per il periodo che intercorre tra tale momento e l'ultima ricorrenza annuale. Per momento di inizio della garanzia si intende la data di versamento del contributo. Il tasso di interesse minimo garantito anno per anno è pari al minor valore tra il tasso del 2,0% annuo composto ed il tasso di interesse massimo applicabile stabilito dall'ISVAP in vigore all'ultima ricorrenza annuale (Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni)..

Si definisce tasso annuo di rivalutazione il rendimento realizzato dalla Gestione interna separata "FATA Previdenza" su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore il mese di dicembre, diminuito della ritenzione minima trattenuta dalla Compagnia pari all'1,30%. Tale ritenzione minima viene aumentata del 10,0% per ogni punto di rendimento della suddetta Gestione superiore al 6,0%.

Più in particolare la rivalutazione delle prestazioni avviene con le seguenti modalità:

- le prestazioni in essere alla ricorrenza annuale precedente si rivalutano di una percentuale pari al tasso annuo di rivalutazione;
- le prestazioni con data effetto successiva alla ricorrenza annuale precedente, per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la ricorrenza annuale successiva, vengono rivalutate "pro rata temporis" utilizzando il criterio della capitalizzazione composta ed il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata su base annua conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore il mese di dicembre;

- le prestazioni liquidate in data diversa dalla ricorrenza annuale, per il periodo che intercorre tra la ricorrenza annuale precedente e la data di liquidazione, vengono rivalutate “pro rata temporis” utilizzando il criterio della capitalizzazione composta ed il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata su base annua conseguito nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di richiesta di liquidazione.

Le rivalutazioni riconosciute vengono consolidate di anno in anno.

#### **ART. 12 - PRESTAZIONE PENSIONISTICA ASSICURATA NEL PERIODO DI EROGAZIONE**

Al termine della fase di accumulo l’Aderente sceglie la modalità di erogazione della prestazione pensionistica maturata, a quella data, tra quelle previste dal Decreto:

- 100% dell’intero importo maturato sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile;
- fino al 50% dell’importo maturato in forma di capitale, il restante sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile;
- 100% dell’intero importo maturato sotto forma di capitale.

Quest’ultima possibilità è realizzabile solo se l’importo annuo della rendita vitalizia calcolata su almeno il 70% dell’intera posizione individuale maturata risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure se l’Aderente è un “vecchio” iscritto (soggetto iscritto prima del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite in data antecedente al 15 novembre 1992).

La rendita vitalizia rivalutabile viene erogata in via posticipata: pertanto, la prima rata viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L’erogazione della rendita cessa con la rata precedente la morte dell’Aderente o, in caso di rendita reversibile, del Beneficiario di tale prestazione.

Nella fase di erogazione la rendita non può essere riscattata.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L’Aderente dovrà comunicare alla Compagnia il conto corrente e le relative coordinate bancarie (IBAN), sul quale accreditare i pagamenti. In caso di variazioni, l’Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia. Per bonifici eseguiti all’estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

#### **ART. 13 – RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA NEL PERIODO DI EROGAZIONE**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita (data di accesso alla prestazione pensionistica), la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata secondo la misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito diminuito del tasso tecnico (2,0%) già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione.

Per rendimento attribuito si intende il valore ottenuto sottraendo la ritenzione minima trattenuta dalla Compagnia pari all’1,30% dal rendimento conseguito dalla Gestione interna separata FATA Previdenza relativo all’anniversario della data di decorrenza della rendita.

L’anno preso a base per il calcolo del rendimento relativo all’anniversario della data di decorrenza della rendita è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a tale anniversario.

La ritenzione minima viene aumentata del 10,0% per ogni punto di rendimento della suddetta Gestione superiore al 6,0%.

#### **ART. 14 - TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

L’Aderente, trascorsi due anni dalla data di effetto del contratto, ha la facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.

Tale termine temporale non si applica nel caso in cui l’Aderente intenda trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui l’Aderente possa





- atto notorio o attestazione giudiziale da cui risulti chi sono gli eredi tutti (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- copia della pubblicazione dell'eventuale ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato;
- decreto del Giudice Tutelare (se tra gli eredi risultano presenti minorenni o incapaci);
- informativa e consenso privacy firmata dai Beneficiari.

**Riscatto parziale o totale**

- richiesta di liquidazione;
- documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di legge;
- certificato di stato famiglia originario.

In alcuni casi la Compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione.

Verificatosi l'evento o la risoluzione del contratto, la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla consegna in Agenzia o alla filiale bancaria della documentazione completa.

Decorso tale termine, sono dovuti a favore degli aventi diritto gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

**ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO**

L'Aderente può far venir meno gli effetti del contratto esercitando il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare a FATA VITA S.p.A. - Via Urbana 169/A - 00184 Roma, allegando:

- copia di un documento di identità valido e firmato;
- originale di polizza (se in possesso);
- le eventuali appendici;
- coordinate bancarie per l'eventuale liquidazione.

Il recesso ha effetto alle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia e fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia all'Aderente che alla stessa Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia rimborserà all'Aderente la somma da questi eventualmente corrisposta.

**ART. 21 - LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E FORO COMPETENTE**

Il presente contratto viene assunto dall'impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che l'Aderente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

In relazione a quanto precede il contratto è regolato dalla legge italiana.

Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

**ART. 22 - IMPOSTE E TASSE**

Imposte o tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o degli aventi diritto.













